

Ai gentili clienti

Loro sedi

Spresiano li 31/07/2026

CIRCOLARE SETTIMANALE

SOSPENSIONE ESTIVE DEI TERMINI

Anche per il 2026 il periodo estivo, in cui rientra il mese di agosto, vede diverse sospensioni dei termini. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SOSPENSIONE ESTIVE DEI TERMINI	
PREMESSA	Nel periodo estivo il contribuente può beneficiare di diversi tipi di sospensioni dei termini, di carattere processuale e procedimentale. Nell'ordinamento fiscale ci sono proroghe o sospensioni riguardanti: ♦ i versamenti e gli adempimenti, in particolare quelli da effettuare dal primo giorno di agosto e fino al 20 dello stesso mese; ♦ le ipotesi relative a ✓ richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere "sostanziale"), e ✓ avvisi bonari,

	in cui i termini vengono bloccati se scadono nel periodo dal 1° agosto fino al 4 settembre , per poi riprendere a decorrere a partire da tale data.
PROROGA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI NEL PERIODO 01/08-20/08	In particolare: ♦ gli adempimenti fiscali, e ♦ il versamento di ✓ imposte, ✓ contributi dovuti all'INPS e ✓ altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro lo stesso 20 di agosto. Da notare che simile slittamento al 20.08.2026 trova applicazione: ♦ anche per gli importi rateizzati¹; ♦ senza che il contribuente debba corrispondere alcunché a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare. Proroga versamenti in scadenza nel periodo 01.08.2026 – 20.08.2026  Esempio – versamento IVA mese di luglio Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell'imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 17.08.2026 (in quanto il giorno 16 è domenica). Tuttavia, vista la proroga dei versamenti, l'IVA in oggetto andrà versata in ogni caso entro il 20.08.2026

¹ ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 241/1997.

SOSPENSIONE TERMINI RICHIESTE DOCUMENTALI	Per quanto riguarda le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è previsto che: <i>“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.</i>					
	Pertanto, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2026 e il 04.09.2026 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05.09.2026. Rientrano in simile casistica, a titolo esemplificativo:					
	<table><tr><th>FATTISPECIE</th></tr><tr><td>invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”</td></tr><tr><td>invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento</td></tr><tr><td>invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti</td></tr><tr><td>richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali</td></tr></table>	FATTISPECIE	invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”	invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento	invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti	richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
	FATTISPECIE					
	invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”					
invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento						
invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti						
richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali						
Diversamente, non risultano sospesi i termini per: ◆ le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come ◆ le procedure di rimborso dell’IVA.						
Esempio – indagine documentale Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2026, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo						

	d'imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (19.08.2026). In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2026, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 23.09.2026. <table><tr><th>PERIODO</th><th>GIORNI</th><th>TOTAL E</th></tr><tr><td>21.07.2026 - 31.07.2026</td><td>11</td><td rowspan="3">30 gg.</td></tr><tr><td>01.08.2026 - 04.09.2026</td><td>0 (sospensione)</td></tr><tr><td>05.09.2026 - 23.09.2026</td><td>19</td></tr></table>	PERIODO	GIORNI	TOTAL E	21.07.2026 - 31.07.2026	11	30 gg.	01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	05.09.2026 - 23.09.2026	19
PERIODO	GIORNI	TOTAL E									
21.07.2026 - 31.07.2026	11	30 gg.									
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)										
05.09.2026 - 23.09.2026	19										
SOSPENSIONE TERMINI AVVISI BONARI	Dal 2017 è stata poi introdotta un'ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2026), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati: ♦ ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali; ♦ agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata. Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 60 giorni per adempiere a quanto richiesto dall'avviso bonario, oppure per fornire gli appositi chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2026 al 04.09.2026, lo stesso slitterà al 05.09.2026 (termine del periodo di sospensione). Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 24.07.2026. Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all'Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 27.10.2026. <table><tr><th>PERIODO</th><th>GIORNI</th><th>TOTAL E</th></tr><tr><td>25.07.2026 - 31.07.2026</td><td>7</td><td rowspan="3">60 gg.</td></tr><tr><td>01.08.2026 - 04.09.2026</td><td>0 (sospensione)</td></tr><tr><td>05.09.2026 - 27.10.2026</td><td>53</td></tr></table>	PERIODO	GIORNI	TOTAL E	25.07.2026 - 31.07.2026	7	60 gg.	01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	05.09.2026 - 27.10.2026	53
PERIODO	GIORNI	TOTAL E									
25.07.2026 - 31.07.2026	7	60 gg.									
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)										
05.09.2026 - 27.10.2026	53										

**SOSPENSIONE
INVIO DI
COMUNICATI E
INVITI DA
PARTE DI AE**

L'art. 10, comma 1 del c.d. **"Decreto Adempimenti"**² ha introdotto **due periodi di sospensione dell'invio di alcune tipologie di atti** elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

1)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni
2)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni
3)	delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata
4)	delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance")

Sul **piano temporale**, la **sospensione** dei citati **atti** riguarda i **periodi**:

- ◆ **dal 1° al 31 agosto;**
- ◆ **dal 1° al 31 dicembre;**

di **ogni anno**.



Durante tali periodi di sospensione è **precluso** all'Agenzia delle Entrate l'**invio** degli **atti** in precedenza indicati, **ancorché** siano già stati **elaborati** o **emessi**, **salvo** il caso in cui ricorrano **ipotesi di indifferibilità e urgenza** tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione.

Ciò comporta che, **qualora l'Ufficio**, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto **invii comunque una comunicazione di irregolarità** derivante dal **controllo automatizzato** effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il **termine di 30 giorni** per il **pagamento delle somme** dovute a seguito dell'anzidetta comunicazione **inizierà a decorrere** a partire **dal 5 settembre** (e non invece dalla data di ricezione della stessa).

La previsione normativa di cui all'art. 10, comma 2 del "Decreto Adempimenti" conferma, infine, che la **sospensione dell'invio degli atti** da parte dell'Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto **non incide sulla sospensione**³ relativa al **periodo 1° agosto – 4 settembre**, dei **termini per la trasmissione di documenti e**

² art. 10 del D.Lgs 1/2024 (si veda in proposito la [CDG n. 20 del 29.01.2024](#)).

³ prevista dall'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006.

	informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.	
TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPENSIONI PROCEDIMENT ALI	TIPOLOGIA	PERIODO
	Proroga versamenti	01.08.2026 - 20.08.2026
	Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali (non “sostanziali”)	01.08.2026 - 04.09.2026
	Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari	01.08.2026 - 04.09.2026
	Sospensione invio comunicati e inviti	01.08.2026 - 31.08.2026 (anche 01.12.2026 - 31.12.2026)
SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI	La sospensione dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, fa sì che essi siano infatti bloccati ogni anno dal 1° al 31 agosto. <i>“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”</i> Art. 1, comma 1 della Legge 742/1969 SOSPENSIONE FERIALE 2026 DEI TERMINI PROCESSUALI Dal 1° AGOSTO al 31 AGOSTO 2026 RIPRESA DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PROCESSUALI Dal 1° SETTEMBRE 2026	

La **norma generale** prevede espressamente che, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale**, i termini iniziano a **decorrere alla fine del periodo di sospensione** e cioè, quest'anno, **dal 1° settembre**.

Pertanto:

- | | |
|----|---|
| a) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto : si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre |
| b) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto – 31 agosto : il decorso dei termini parte dal 1° settembre |

VENDITE IN BENEFICENZA, LEGGE IN GAZZETTA: OBBLIGHI DAL 21 LUGLIO 2026

La [Legge 19 giugno 2026, n. 120](#) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2026. Il testo impone a produttori e professionisti nuovi obblighi di trasparenza quando la vendita di un prodotto prevede la devoluzione di (parte dei) proventi a enti del Terzo settore, ONLUS, enti religiosi ecc. Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni da 5.000 a 50.000 euro. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

VENDITE IN BENEFICENZA, LEGGE IN GAZZETTA: GLI OBBLIGHI DAL 21 LUGLIO 2026	
A CHI SI APPLICA LA NORMA E QUALI PRODOTTI COINVOLGE	La legge 120/2026, nota come "Ddl Beneficenza" o "Ddl Ferragni", per il caso mediatico da cui ha preso origine, affronta le vendite in beneficenza, introducendo nuovi obblighi. La legge disciplina la pubblicità e le informazioni dovute ai consumatori per prodotti i cui proventi siano in parte destinati ai soggetti di tutte le principali categorie di enti del Terzo Settore. Ai fini della disciplina, gli obblighi non riguardano soltanto il soggetto che vende materialmente il prodotto, ma anche il professionista che ne promuove l'acquisto. Rientrano quindi tra i soggetti potenzialmente coinvolti il produttore, il venditore e chi realizza la comunicazione commerciale, compresa la pubblicità svolta mediante influencer marketing. La responsabilità concreta deve essere valutata in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella campagna. Rientrano nella disciplina anche i soggetti esteri con finalità analoghe.  Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dagli stessi produttori o professionisti, così come le raccolte fondi disciplinate dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e quelle effettuate da confessioni religiose con intesa o accordo con lo Stato.
CAMPAGNE GIÀ IN CORSO AL 21 LUGLIO 2026	E' importante sottolineare che i nuovi obblighi non si applicano alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

	Per le nuove campagne avviate dal 21 luglio 2026 trovano invece applicazione gli obblighi informativi e di comunicazione all'AGCM.						
LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA E IN PUBBLICITÀ - ESEMPIO	L'art. 2 della legge impone di indicare, in aggiunta al prezzo, tre elementi: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>il soggetto beneficiario</td></tr> <tr> <td>2</td><td>la finalità a cui saranno destinati i proventi</td></tr> <tr> <td>3</td><td>la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta</td></tr> </table> Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro, semplice, facilmente comprensibile e con adeguata evidenza grafica. Non è quindi sufficiente che i dati siano formalmente presenti: essi devono risultare immediatamente individuabili dal consumatore, senza rinvii generici, formulazioni ambigue o caratteri scarsamente leggibili <i>ESEMPIO</i> Un'azienda vende una felpa a 40 euro e devolve 2 euro per capo a una fondazione di ricerca oncologica. In etichetta, sulla targhetta o nel materiale del punto vendita dovranno comparire tutti e tre gli elementi insieme: il nome della fondazione, la finalità ("<i>finanziamento di borse di ricerca in oncologia</i>") e l'importo per unità (2 euro), oppure, in alternativa, la sua incidenza percentuale sul prezzo (5%). La legge lascia scegliere tra le due modalità di indicazione dell'entità della devoluzione, ma richiede sempre la compresenza degli altri due elementi. L'adempimento può avvenire ◆ In etichetta, tramite targhetta cartacea o adesiva sulla confezione, oppure ◆ attraverso materiali informativi esposti nei punti vendita, purché con chiarezza ed evidenza grafica adeguata. Il medesimo obbligo si estende alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità del prodotto, incluso il marketing svolto tramite influencer: chi promuove il prodotto, non solo chi lo vende, è tenuto a fornire le stesse informazioni.	1	il soggetto beneficiario	2	la finalità a cui saranno destinati i proventi	3	la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta
1	il soggetto beneficiario						
2	la finalità a cui saranno destinati i proventi						
3	la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta						

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL'AGCM: TEMPISTICA IN ATTESA DELLE MODALITÀ	L'art. 3 introduce un doppio adempimento verso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, scandito da due scadenze distinte: <table border="1" data-bbox="411 465 1388 779"> <tr> <td data-bbox="411 465 754 667">almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita</td><td data-bbox="762 465 1388 667">comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art. 2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario</td></tr> <tr> <td data-bbox="411 667 754 779">entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine</td><td data-bbox="762 667 1388 779">comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento</td></tr> </table> Per le campagne stagionali o ricorrenti (Natale, Pasqua, giornate di sensibilizzazione), questo significa costruire un calendario di adempimenti a ritroso rispetto alla data di lancio, non solo rispetto alla data di vendita effettiva. Va evidenziato però che le modalità operative di invio (PEC, portale, modulo standardizzato) non sono state definite dalla legge. La comunicazione preventiva deve contenere le informazioni relative al soggetto beneficiario, ha la finalità della devoluzione, alla percentuale o all'importo destinato per ogni unità di prodotto e al termine entro il quale sarà effettuato il versamento. In presenza di più prodotti o referenze nell'ambito della stessa campagna, è opportuno indicare separatamente i dati relativi a ciascun prodotto, soprattutto quando variano il prezzo, la quota devoluta, il beneficiario o la finalità. In attesa di eventuali istruzioni operative dell'AGCM, non è possibile stabilire con certezza se debba essere trasmessa una comunicazione autonoma per ogni prodotto o se sia consentita una comunicazione unica contenente più referenze.	almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita	comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art. 2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario	entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine	comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento
almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita	comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art. 2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario				
entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine	comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento				
SANZIONI: COME INCIDE IL VOLUME DI VENDITA SULL'IMPORTO	La violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (in tal caso si applica quest'ultima disciplina, più severa). L'importo della sanzione è determinato tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità poste in vendita. In pratica, questo significa che la stessa violazione produce un'esposizione sanzionatoria diversa a seconda della scala dell'operazione: una piccola produzione				

	locale di poche centinaia di pezzi si collocherà presumibilmente nella parte bassa della forbice, mentre una campagna nazionale da decine di migliaia di unità a prezzo elevato espone al rischio della sanzione massima. La norma non fissa una formula di calcolo, ma il criterio dei due parametri (prezzo e volumi) va tenuto presente già in fase di pianificazione della campagna, non solo in caso di contestazione. L'AGCM pubblicherà inoltre i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporre al trasgressore, a proprie spese, la pubblicazione del provvedimento su sito internet, social media e quotidiani. L'inottemperanza a quest'obbligo genera un'ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
CHECK LIST OPERATIVA PER GLI ADEMPIMENTI	Si mette a disposizione una checklist operativa in PDF che riepiloga, in ordine cronologico, gli adempimenti previsti dalla Legge 120/2026: dalla verifica preliminare dell'ambito di applicazione, alla predisposizione delle informazioni in etichetta, fino alla comunicazione AGCM prevendita, al monitoraggio del versamento e alla seconda comunicazione entro 3 mesi. CHECK LIST OPERATIVA checklist operativa in PDF

CONTRIBUTO FORMAZIONE AUTOTRASPORTO

DOMANDE DAL 21 SETTEMBRE 2026

INTRODUZIONE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [DM 6 maggio](#), recante le modalità di ripartizione e di erogazione degli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2026.

Il decreto stanZIA 5 milioni di euro per nuove azioni di formazione professionale destinate a titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché ai dirigenti loro dipendenti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti destinatari dell'incentivo e chi può fare domanda?**
2. **Quali sono i termini e le modalità di presentazione delle domande?**
3. **Qual è l'importo del contributo concedibile?**
4. **Quali requisiti devono avere i corsi svolti con strumenti informatici?**
5. **Quali dati devono essere indicati nella domanda?**
6. **Come e quando deve essere presentata la rendicontazione?**
7. **Quali sono i controlli e le cause di esclusione/revoca?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CHI PUÒ FARE DOMANDA?

R.1. I soggetti destinatari della misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

- ◆ **titolari,**
- ◆ **soci,**
- ◆ **amministratori,**
- ◆ **dipendenti**
- ◆ **addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni,**

partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di **competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.**

Pertanto, possono presentare domanda:

- ◆ le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al REN;
- ◆ le imprese che operano esclusivamente con veicoli fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo degli autotrasportatori;
- ◆ le strutture societarie e le forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale dell'Albo, limitatamente alle imprese ammissibili che partecipano al piano.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n.651/2014 e successive modificazioni.

Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.

Ai fini del finanziamento, **l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve concludersi entro il 12 giugno 2027.**

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

dal 1° dicembre 2026 al 12 giugno 2027

I costi di preparazione ed elaborazione del piano possono essere anteriori al 1° dicembre, ma devono essere sostenuti **dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'8 luglio 2026**.



Ciascuna impresa può partecipare a **una sola domanda**, sia individualmente sia tramite consorzio o cooperativa. Deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di duplicazioni.

In caso di più domande riferite alla stessa impresa, viene ammessa soltanto quella presentata per prima in ordine temporale.

Infine, si segnala l'esclusione delle imprese o forme associate interessate da un controllo in loco concluso negativamente in una delle due precedenti edizioni (Formazione 15; Formazione 16).

D.2. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.2. Le domande devono essere presentate, previa registrazione, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma web raggiungibile dal sito di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., nella sezione dedicata, seguendo le relative linee guida.

Le domande, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, possono essere presentate dal 21 settembre 2026 al 30 ottobre 2026.

Il termine del 30 ottobre 2026 è perentorio; le domande presentate successivamente non saranno prese in esame.

D.3. QUAL È L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

R.3. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

TIPOLOGIE DI IMPRESE	IMPORTO
microimprese (che occupano meno di 10 unità)	Euro 15.000
piccole imprese (che occupano meno di 50 unità)	Euro 50.000
medie imprese (che occupano meno di 250 unità)	Euro 100.000
grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità)	Euro 150.000

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

ore di formazione	trenta per ciascun partecipante - autista; quaranta per ciascun partecipante - impiegato
compenso della docenza in aula	centoventi euro per ogni ora
compenso dei tutor	trenta euro per ogni ora
servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati	20 per cento del totale dei costi ammissibili

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

Il totale dei preventivi riferiti a imprese, consorzi o cooperative che abbiano scelto come soggetto attuatore un ente di formazione espressione della medesima associazione di categoria non può superare 2.500.000 euro. In caso di superamento, i costi preventivati vengono riparametrati d'ufficio per tutte le imprese coinvolte.

L'importo richiesto non costituisce automaticamente il contributo spettante. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

D.4. QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I CORSI SVOLTI CON STRUMENTI INFORMATICI?

R.4. Qualora si opti per la **formazione a distanza**, i **corsi**, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i **seguenti requisiti**:

a)	l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
b)	l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c)	i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
d)	le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;

- | | |
|-----------|--|
| e) | al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza. |
|-----------|--|

D.5. QUALI DATI DEVONO ESSERE INDICATI NELLA DOMANDA?

R.5. Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

- | | |
|-----------|---|
| a) | il soggetto attuatore delle azioni formative ⁴ che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda |
| b) | il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa); |
| c) | dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sarà realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal decreto |
| d) | <p>il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. costi della docenza in aula; ii. costi dei tutor; iii. altri costi per l'erogazione della formazione; iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione; v. materiali e forniture con attinenza al progetto; vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato; |

⁴ conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009

- | | |
|----|--|
| e) | il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i destinatario/i della lezione. Queste ultime indicazioni potranno essere fornite successivamente alla presentazione della domanda, purché non oltre tre giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione dei controlli da parte del soggetto gestore |
|----|--|

Il calendario deve essere compilato obbligatoriamente attraverso lo stesso sistema informatico utilizzato per la presentazione della domanda.

Le specifiche modalità operative per la compilazione e la variazione del calendario saranno pubblicate sul sito di RAM S.p.A. e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere comunicata on-line - accedendo a detta applicazione informatica - **almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.**

In caso di comprovata forza maggiore, la variazione può essere comunicata anche con un preavviso inferiore, purché sia adeguatamente documentata e oggettivamente motivata. In caso contrario, la giornata formativa modificata non sarà ammessa al contributo.

D.6. COME E QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA RENDICONTAZIONE?

R.6 Il progetto formativo deve concludersi entro il 12 giugno 2027. La rendicontazione deve essere presentata tramite la piattaforma entro il 26 luglio 2027, a pena di decadenza dal beneficio. Brevemente:

- ◆ il progetto deve terminare entro il **12 giugno 2027**;
- ◆ la rendicontazione deve essere trasmessa tramite la piattaforma entro il **26 luglio 2027**, a pena di decadenza;
- ◆ la documentazione deve essere firmata digitalmente;
- ◆ le spese devono risultare da fatture quietanzate;
- ◆ deve essere allegata una relazione finale;
- ◆ la documentazione contabile deve essere certificata da un **revisore legale indipendente**;
- ◆ il costo del revisore può essere inserito tra i servizi di consulenza, ma non concorre ai massimali dell'articolo 3, comma 5.

Tra i principali documenti da allegare rientrano:

1. elenco dei partecipanti in formato Excel, con indicazione del contratto di lavoro applicato per dipendenti, addetti e dirigenti; per consorzi, cooperative e forme associate, elenco delle imprese partecipanti con partita IVA, numero di iscrizione al REN o all'Albo e numero dei relativi partecipanti;
2. dettaglio dei costi;
3. documentazione sui lavoratori svantaggiati o disabili;
4. prova della qualifica di micro, piccola o media impresa;
5. per la formazione a distanza, link alle registrazioni e tracciati FAD convalidati dall'ente attuatore, dai quali risultino nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica di ciascun partecipante;
6. registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore, contenenti i dati richiesti dal decreto;
7. dichiarazione del tutor o responsabile del corso;
8. dichiarazione dell'ente sulle competenze dei docenti;
9. dichiarazione dell'impresa sulla partecipazione dei discenti;
10. coordinate bancarie.



In caso di documentazione incompleta è prevista una sola richiesta di integrazione, con termine perentorio di **15 giorni**.

D.7. QUALI SONO I CONTROLLI E LE CAUSE DI ESCLUSIONE/REVOCA?

R.7. Il decreto prevede:

- ◆ controlli durante e dopo i corsi;
- ◆ possibile verifica delle registrazioni tachigrafiche del personale viaggiante;
- ◆ esclusione dell'intera domanda in caso di gravi irregolarità;
- ◆ esclusione dell'intera domanda in caso di dichiarazioni non veritiere sulla presenza o frequenza;
- ◆ mancato riconoscimento delle spese relative ai corsi o alle imprese che non hanno rispettato le modalità FAD;
- ◆ restituzione del contributo e degli interessi se le somme sono già state erogate.

Quando dall'istruttoria emergono vizi che potrebbero comportare l'inammissibilità, l'attività formativa non può essere avviata prima della conclusione del relativo procedimento. Le giornate svolte anticipatamente non sono ammissibili.

In caso di controllo svolto dal soggetto gestore e concluso con esito negativo, esclusione dal contributo della spesa sostenuta per il corso oggetto del controllo.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 211701 del 17 luglio 2026](#)

Superbonus 2026: nuovo modello per comunicare sconto in fattura e cessione del credito

Approvato il modello aggiornato per comunicare telematicamente l'opzione di sconto in fattura o prima cessione del credito (art. 121, c. 1, lett. a) e b), DL 34/2020) relativa alle detrazioni Superbonus (art. 119) per le spese sostenute nel 2026. Il nuovo modello è utilizzabile dal 23 luglio 2026; le comunicazioni per il 2026 andranno trasmesse entro il 16 marzo 2027.

Per l'anno 2026 sconto in fattura e cessione del credito restano percorribili unicamente per gli interventi antisismici realizzati nei territori del sisma 2009 (Abruzzo) e del sisma 2016/2017 (Centro Italia), nei comuni con stato di emergenza dichiarato. Restano invece esclusi, per il medesimo anno, gli interventi di efficientamento energetico "ordinari" e gli interventi antisismici realizzati al di fuori di tali specifiche zone.

◆ [Modello e istruzioni](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 27/E del 23 luglio 2026](#)

Global minimum tax: nuovi codici tributo F24 per il ravvedimento delle sanzioni

Istituiti tre nuovi codici tributo F24 per versare, in ravvedimento, le sanzioni relative agli obblighi del d.lgs. 209/2023 sulla Global minimum tax: "2735" per l'omessa/tardiva comunicazione rilevante, "2736" per l'obbligo di notifica (art. 51, c. 9) e "2737" per la tardiva dichiarazione fiscale (art. 53, c. 1). Da indicare in sezione "Erario", con l'anno d'imposta in formato AAAA.

[Risoluzione 28/E del 23 luglio 2026](#)

Nuovi codici tributo per il recupero IVA disabili, imposta intrattenimenti e voli aerotaxi

Istituiti nuovi codici tributo F24 per il versamento di imposte, interessi e sanzioni da atti di recupero: "7505" per

l'IVA dovuta dal cessionario in caso di decadenza dall'agevolazione disabili (punto 31, tabella A, DPR 633/1972); "6749" e "8959" per l'imposta sugli intrattenimenti; "3380" e "8958" (F24 ELIDE) per l'imposta erariale sui voli aerotaxi/voli taxi in elicottero. Fornite anche le istruzioni di compilazione.

RISPOSTE ALL'INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate in questa settimana dalla n. 148 del 20.07.2026 alla n. 151 del 23.07.2026** sono **consultabili e scaricabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2026](#).

Di seguito una breve sintesi degli argomenti oggetto degli interpelli pubblicati questa settimana.

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: esenzione per i non residenti in Paesi "white list"

Gli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un cittadino italiano non residente sono esenti da imposta sostitutiva se, per tutto il periodo di possesso dei titoli, il beneficiario è stato residente in Paesi "white list" (es. Germania poi Svizzera). Condizioni: titoli depositati presso Poste Italiane e attestazione/autocertificazione di residenza continuativa, ai sensi del d.lgs. 239/1996.

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fusioni transfrontaliere di fondi UCITS: nessuna tassazione per gli investitori italiani

L'Agenzia delle Entrate conferma la neutralità fiscale delle fusioni transfrontaliere tra fondi UCITS (nel caso, fondi irlandesi incorporati in fondi lussemburghesi). L'operazione, avvenendo con concambio 1:1 e senza liquidazione delle quote, non genera redditi imponibili in capo agli investitori italiani: l'assegnazione delle nuove quote non è quindi soggetta alla ritenuta del 26% prevista dall'art. 10-ter, l. 77/1983, mancando un evento realizzativo tassabile.

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA opere di urbanizzazione: la sede di un'associazione non è "delegazione comunale"

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la nuova sede di un'associazione di promozione sociale, pur svolgendo funzioni delegate da un ente pubblico, non è equiparabile a una "delegazione comunale": niente IVA al 10% come opera di urbanizzazione secondaria (nn. 127-quinquies e 127-septies). L'agevolazione resta però possibile, se l'intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia (n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR 633/1972).

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: tassazione catastale per i prodotti a base di carne avicola

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando i prodotti a base di carne avicola, ottenuti da una società agricola prevalentemente dal proprio allevamento, restano attività connesse (art. 2135 c.c.) tassate su base catastale (art. 32 TUIR). Se rientrano nei codici ATECO 10.11.0/10.12.0 o nella voce "carne essiccata, salata, salami" del d.m. 13/2/2015 si applica il reddito agrario; le altre trasformazioni ex 10.13.0 seguono il regime forfetario dell'art. 56-bis TUIR.

LO SCADENZARIO DAL 23.07.2026 AL 06.08.2026

Giovedì 23 luglio 2026

DICHIARAZIONE 730/2026

Adempimenti di sostituti, CAF e contribuenti. Entro questa data, per le dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 21 giugno e il 15 luglio, i sostituti d'imposta e i CAF/professionisti abilitati rilasciano la ricevuta di presentazione, verificano la regolarità formale dei dati e calcolano le imposte, trasmettono telematicamente le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegnano al contribuente copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione 730-3.

Lunedì 27 luglio 2026

IVA / DOGANE

INTRASTAT – Elenchi mensili e trimestrali. Invio telematico degli elenchi riepilogativi INTRA 1-bis e 1-quater (cessioni di beni e servizi resi a soggetti UE) e INTRA 2-bis e 2-quater (acquisti): operazioni di giugno 2026 per i soggetti con obbligo mensile (cessioni intracomunitarie > 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti); operazioni del 2° trimestre 2026 per i soggetti con obbligo trimestrale. Gli elenchi acquisti restano obbligatori ai soli fini statistici se l'ammontare trimestrale degli acquisti di beni è ≥ 350.000 euro oppure se i servizi ricevuti sono ≥ 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Le soglie operano in modo indipendente per ciascuna categoria.

Giovedì 30 luglio 2026

IVA

Versamento saldo IVA 2025 con maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di versare entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno (art. 17, c. 2, D.P.R. 435/2001) versano il saldo IVA 2025 in unica soluzione o come prima rata, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso dal 16 marzo 2026, tramite F24 telematico.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 con maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno (art. 17, c. 2, D.P.R.

435/2001) versano entro il 30 luglio 2026, in unica soluzione o come prima rata, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Venerdì 31 luglio 2026

VEICOLI

Superbollo – bollo scadente a giugno 2026. Versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (20 euro/kW oltre 185 kW) per i proprietari con bollo scaduto a giugno, tramite F24 ELIDE. La misura si riduce al 60%, 30% e 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione; decade dopo 20 anni.

Bollo auto – scadenza giugno 2026. Pagamento della tassa automobilistica per i veicoli con bollo scaduto a giugno (autoveicoli > 35 kW), tramite ACI, Poste Italiane, app IO, banche e altri operatori abilitati.

AFFITTI

Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro. Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per la cedolare secca versano l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2026, tramite modello F24 ELIDE.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI

Versamento IVA intracomunitaria – giugno 2026. Liquidazione e versamento tramite F24 telematico dell'IVA sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno 2026.

Presentazione modello INTRA 12 – maggio 2026. Invio telematico (Fisconline/Entratel) del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio 2026.

IVA

Modello IVA TR – Rimborso o compensazione 2° trimestre 2026. Istanza telematica all'Agenzia delle Entrate di rimborso o compensazione del credito IVA del 2° trimestre 2026 eccedente 2.582,28 euro, tramite modello IVA TR.

IVA – OSS

Dichiarazione OSS e versamento – 2° trimestre 2026. Invio tramite il Portale OSS della dichiarazione IVA OSS (regime UE o non UE) relativa alle operazioni del 2° trimestre 2026 e contestuale versamento delle imposte dovute. La scadenza non si sposta per festività o fine settimana.

IVA – IOSS

Dichiarazione mensile IOSS e versamento – giugno 2026. Trasmissione della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (spedizioni di valore ≤ 150 euro) del mese precedente e contestuale versamento dell'imposta, tramite il Portale OSS. La scadenza non si sposta per festività o fine settimana.

AUTOTRASPORTATORI

Benefici gasolio autotrazione – 2° trimestre 2026. Presentazione della dichiarazione di rimborso per i consumi di carburante del 2° trimestre 2026 (1° aprile – 30 giugno), tramite il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it).

OPERATORI FINANZIARI

Comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria – giugno 2026. Invio telematico tramite SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti nel mese di giugno 2026, da parte di banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, SIM, SGR, OICR e altri operatori.

RISCOSSIONE

Rottamazione-quater – 13ª rata e Riammissione – 5ª rata. Versamento della tredicesima rata della Rottamazione-quater e della quinta rata della Riammissione. Per effetto della tolleranza di legge di 5 giorni, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro martedì 5 agosto 2026.

Rottamazione-quinquies – 1ª rata (o unica soluzione). Versamento della prima rata (o dell'intero importo in unica soluzione) della Rottamazione-quinquies. Il piano rateale prevede fino a 54 rate bimestrali in 9 anni: 1ª rata il 31 luglio 2026, 2ª il 30 settembre 2026, 3ª il 30 novembre 2026; dalla 4ª alla 51ª con scadenze bimestrali dal 2027; dalla 52ª alla 54ª rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035. Sulle rate si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. L'importo minimo per rata è di 100 euro.

ESERCENTI

Collegamento POS/registratore telematico – POS attivati a maggio 2026. Scade il termine per registrare nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'abbinamento tra i POS attivati nel mese di maggio 2026 e il relativo registratore telematico (finestra: dal 6 al 31 luglio 2026).

IVA – REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA

Comunicazione trimestrale – 2° trimestre 2026. I soggetti ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati UE comunicano all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, il valore totale delle operazioni effettuate in Italia e in ciascuno Stato membro nel 2° trimestre 2026. La comunicazione va trasmessa anche in assenza di operazioni nel periodo. In caso di superamento della soglia annua di 100.000 euro nell'UE, la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento. La scadenza non si sposta per festività o fine settimana. *Utilizzare il modello aggiornato al 20 marzo 2026.*

⚠ Agosto in proroga: i versamenti slittano al 20 agosto 2026

*Come di consueto, tutti i versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2026 sono **prorogati al 20 agosto 2026** per la sospensione feriale di Ferragosto. Non occorre alcuna maggiorazione: i pagamenti effettuati entro il 20 agosto sono considerati tempestivi a tutti gli effetti.*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Enrico Danielato